



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **6**
DEL 11-04-2024

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari)

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **aprile** alle ore **10:30** e seguenti, presso il l'Auditorium Comunale, sito in Via Pirandello n. 9 del Centro urbano, nella seduta di inizio convocata in sessione ordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	A/P	CONSIGLIERI	A/P
SPANO' Rosalia	P	D'AGATI Antonina Tindara	P
GIARDINA Giosue'	P	SALVIA Claudia	P
Butto' Gabriele	P	MASTROLEMBO VENTURA Tindaro	P
PUGLIA Adelaide	P	AMATO Vincenzo	P
GIARDINA Anna Maria	A	MAGISTRO Carmelo	P
RAFFAELE Giuseppe	P		
Assegnati n. 11		Assenti n. 1	
In carica n. 11		Presenti n. 10	

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dr. Gabriele Butto'.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Carmela Calio'.

E' presente in aula il Sindaco Dr.ssa Tindara LA GALIA.

Il Presidente legge il deliberato; dà atto dei pareri, ivi compresi quelli della Commissione Consiliare FF.BB. e del Collegio di Revisione.

Chiede al proponente, Assessore Lamonica, se voglia intervenire. *L'Assessore Lamonica, informa che, d'accordo con gli uffici, si è ritenuto non di modificare il vecchio regolamento, ma di farne uno nuovo e renderlo così più organico. L'obiettivo è allargare la base imponibile per far pagare tutti, pagando meno. Per i rifiuti ci sono ancora grandi falle di evasione fiscale, nonostante il lavoro di recupero fatto dall'ufficio tribut che ringrazia. Sottolinea l'enorme problema dato dallo smaltimento in discarica di rifiuti che determina un continuo incremento di costi, per via del trasporto in discarica in località molto lontane e tale costo grava sulle tasche dei cittadini. Sulle discariche i problemi sono prevalentemente di natura politica, non avendo consentito l'apertura della discarica di Mazzarà Sant'Andrea. Ora i rifiuti, dopo la chiusura di Trapani, si stanno inviando all'estero.*

Tutte le riduzioni che si potevano prevedere in questo regolamento, e ne enumera alcune come quelle su strutture turistiche stagionali, sono state previste, tranne quelle sui rifiuti speciali. L'Assessore aggiunge che il mastello dell'umido sarà ritirato se si usufruisce della riduzione. Rimarca che per i costi della discarica non dipende da noi, mentre sul recupero dell'evasione si è già fatto tanto.

Il Presidente, non rilevando richieste di interventi, mette ai voti per alzata e seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, uditi gli interventi, approva il punto posto all'Ordine del giorno, avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".**

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'allegata proposta di deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

CONSIDERATA l'allegata proposta, meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in premessa riportati;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente "Finanze e Bilancio" n.2/2024;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, reso con Verbale n. 11/2024;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO l'esito favorevole delle superiori votazioni;

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 di presentazione del 20-03-2024

Presentata da: **TRIBUTI E COMMERCIO**

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 6 del 11-04-2024

Oggetto: **Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari)**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Gabriele BUTTO'**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che :

"...Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore...";

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componete TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lettera a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

"... a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Visto l'art.1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;"

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2023 con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione della Tari, già adottato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 30/07/2021.

Ritenuto necessario modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le disposizioni normative intervenute nel tempo;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (Tari), opportunamente integrato e modificato;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L.15/2022, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 al 15 Marzo 2024;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.34 che testualmente recita:

" A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. "

Visto il Regolamento generale dell'Entrate;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i.;

Visto lo Statuto vigente;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento:

1. di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con propria deliberazione n. 32 del 30/07/2021 e successivamente modificato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 30/05/2023 abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.to Celi Leonardo

IL PROPONENTE

F.to LAMONICA Teodoro

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

TRIBUTI E COMMERCIO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere **Favorevole**

Lì, 27-03-2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**
F.to Dr. Bongiovanni Salvatore

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere **Favorevole**

PER PRESA ATTO

Lì, 27-03-2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA**
F.to Dr. Bongiovanni Salvatore

Letto e sottoscritto:

IL Presidente del Consiglio
F.TO Dr. Gabriele Butto'

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO dr.ssa Rosalia SPANO'

IL Segretario Generale
F.TO Dr.ssa Carmela Calio'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 16-04-2024 e fino al 01-05-2024 L'Addetto alla pubblicazione	Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto che la presente deliberazione:
	☐ È stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 16-04-2024 e vi è rimasta per quindici giorni interi e consecutivi.
	☐ È rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 16-04-2024 al 01-05-2024
	Gioiosa Marea, li
	IL Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **26-04-2024**
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91
Li

IL Segretario Generale